



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA E L'UMBRIA
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI
- Settore delle Relazioni Sindacali -

Protocollo n. 40009 .I

Firenze, 12/09/2016

| | | |
|--|--|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> e-mail | <input type="checkbox"/> serv. postale | |
| <input type="checkbox"/> PEC | <input type="checkbox"/> a mano | <input type="checkbox"/> fax |

Alle Organizzazioni Sindacali:

S.A.P.Pe

Segreteria Regionale Toscana
toscana@sappe.it

O.S.A.P.P.

Segreteria Regionale Toscana
lorenzotraettino@yahoo.it

U.I.L.P.A./Polizia Penitenziaria

Segreteria Regionale Toscana
toscana@polpenuil.it
firenze@polpenuil.it

Si.N.A.P.Pe.

Segreteria Regionale Toscana
segreteriaregionalesinappe@gmail.com

U.S.P.P.

Segreteria Regionale Toscana
toscana@uspp.it

C.I.S.L. - F.N.S.

Segreteria Regionale Toscana
fns.toscana@cisl.it

F.S.A.- C.N.P.P.

Segreteria Regionale Toscana
toscana@cnpp.it

C.G.I.L. - F.P.

Segreteria Regionale Toscana
fp.regionale@toscgil.it

Oggetto: Trasmissione O.d.S. n 18 del 22/7/2016 - disciplina Pausa per il recupero psico-fisico personale C.S..



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA E L'UMBRIA
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI
- Settore delle Relazioni Sindacali -

Facendo seguito a precorsa corrispondenza sulla materia in oggetto, si trasmette OdS n. 18 del 22/7/2016.

Distinti saluti.


Il Provveditore
Giuseppa Martone



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA E L'UMBRIA
IL PROVVEDITORE

ORDINE n° 18
DI SERVIZIO del 22.07.2016

PAUSA PER IL RECUPERO PSICO FISICO

- VISTO** l'ODS n. 1 del 20/1/2016, con il quale è stata disciplinata la pausa per il recupero psico-fisico dei dipendenti del Comparto Ministeri, Sicurezza e Dirigenti, in servizio presso il Provveditorato;
- LETTO** l'art. 8 del D.lgs. 66/2003 che recita testualmente:
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
- RILEVATO** che i vigenti DPR di recepimento degli accordi sindacali per le forze di polizia ad ordinamento civile, ne tantomeno gli accordi nazionali quadro siglati tra l'Amministrazione Penitenziaria e le OO.SS. rappresentative Nazionali del Corpo di polizia penitenziaria nulla prevedano in tema di modalità e durata della pausa per il recupero psico-fisico;
- RILEVATO** che per effetto della legge n. 263 del 5/11/2003 talune previsioni contrattuali contenute nei D.P.R.¹ 395/95 - D.P.R. n. 254/99 e D.P.R. N. 164/2002, tra cui l'orario di lavoro, sono applicabili ai Dirigenti Penitenziaria cui alla legge 154/2005;
- CONSIDERATO** che le direttive di dettaglio emanate dall'Amministrazione Penitenziaria² disciplinano l'effettuazione della pausa nell'ambito della fruizione della mensa obbligatoria di servizio ai sensi della Legge 203 del 18/5/1989, nonché in relazione all'attribuzione del buono pasto, ai sensi del DPCM 5.9.97.
- RITENUTO** per il personale del Corpo di Polizia Penitenziari e i Dirigenti Penitenziari in servizio presso il Provveditorato Regionale e attribuito il buono pasto, per effetto della lettera circolare n.3495/5945 del 9 marzo 1999, in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro, come ribadito con la lettera circolare del 8/11/2014 n. 421205:
- RILEVATO** che l'accordo sindacale sull'organizzazione del lavoro del Provveditorato Regionale³ individua le fattispecie di orario di lavoro per le quali è prevista l'attribuzione del buono pasto: 1) **settimana articolata su cinque giorni**

¹ Specificatamente per quanto concerne l'orario di lavoro - congedo ordinario - trattamento economico di missione e trasferimento - buoni pasto - diritto allo studio - congedi ordinari e straordinari - aspettative - congedo parentale;

² Lettera circolare n. 144536/4.5 del 5/11/1997, relativamente ai criteri per l'accesso alla MOS e circolare n. 3488/5938 del 23/11/1998; per quanto riguarda il recupero a meno della pausa per la consumazione del pranzo.

³ Recepito con l'ordine di servizio n. 25 del 28/7/2015



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA E L'UMBRIA
IL PROVVEDITORE

lavorativi: nelle giornate in cui è previsto il rientro settimanale, previa pausa obbligatoria non inferiore a 30 minuti; 2) **settimana articolata su cinque giorni lavorativi** mediante l'effettuazione di rientri pomeridiani di 1,12 minuti previa pausa obbligatoria non inferiore a 30 minuti; 3) **effettuazione di prestazione di lavoro straordinario** di almeno tre ore, previa pausa obbligatoria non inferiore a 30 minuti;

ACCERTATO pertanto, che le normative e direttive vigenti, diversamente da quanto previsto per il personale del Comparto Ministeri dall'art. 19 co. 4 del CCNL del 1955, riconducano l'obbligo della pausa di trenta minuti solo nelle ipotesi in cui l'appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria e Dirigente Penitenziario maturi il diritto al buono pasto;

CONSIDERATO che non risultando dalle contrattazioni collettive nazionali la previsione di una pausa a qualsiasi titolo previsto da effettuarsi nelle giornate in cui l'articolazione dell'orario di lavoro non preveda il diritto al buono pasto, ovvero che l'eventuale prestazione di lavoro straordinario sia di durata inferiore a 3 ore;

RILEVATO comunque l'obbligo di effettuare una pausa, quanto l'orario giornaliero ecceda le sei ore lavorative;

dispone

ad integrazione e parziale modifica dell'"ODS n. 1 del 20/1/2016, che il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria e della Dirigenza Penitenziaria cui venga disposta una prestazione di lavoro straordinario non superiore alle 3 ore, è tenuto ad effettuare, in applicazione dell'art. 8 co. 2 del Decreto Legislativo n. 66 del 2003, una pausa per il recupero psico-fisico di almeno 10 minuti per il recupero delle energie psico_fisiche.

Il presente ordine di servizio sia portato a conoscenza del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria e dei Dirigenti Penitenziari in servizio presso il Provveditorato Regionale, nonché agli incaricati alla gestione degli orari, per l'esecuzione.

L'originale sarà inserito nella raccolta degli Ordini di Servizio

IL PROVVEDITORE REGIONALE
Dr. Giuseppe Martone